

DECRETO 14 settembre 2004.

Rettifica del decreto 15 luglio 2004 di non inclusione della sostanza attiva fenthion nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 195, relativo alla revoca di alcuni prodotti fitosanitari che contengono fenthion, e adeguamento degli impieghi di altri prodotti fitosanitari, contenenti detta sostanza attiva, relativamente agli usi ora riconosciuti essenziali, in applicazione della decisione 2004/140/CE della Commissione, dell'11 febbraio 2004.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI**

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Vista la decisione 2004/140/CE della Commissione dell'11 febbraio 2004, relativa alla non iscrizione della sostanza attiva fenthion nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione;

Visto il decreto datato 15 luglio 2004 di non inclusione della sostanza attiva fenthion nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 195, relativo alla revoca di alcuni prodotti fitosanitari che contengono fenthion e adeguamento degli impieghi di altri prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva relativamente agli usi ora riconosciuti essenziali, in applicazione della decisione 2004/140/CE della Commissione, dell'11 febbraio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 1, del citato decreto dirigenziale 15 luglio 2004 che fissa all'11 agosto 2005 il termine per la commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti fenthion, riportati nell'allegato A al suddetto decreto, relativamente agli usi diversi da quelli essenziali elencati nella V colonna del citato allegato A;

Rilevato che nell'art. 3, comma 3, del citato decreto del 15 luglio 2004 è stata erroneamente riportata la data del 31 dicembre 2004 anziché quella dell'11 agosto 2005;

Ritenuto di dover rettificare il decreto medesimo;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 3, comma 3, del decreto dirigenziale 15 luglio 2004 è sostituito dal seguente testo:

«I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi sulle nuove condizioni di impiego e sul rispetto dei relativi tempi fissati per lo smaltimento delle scorte in considerazione del fatto che fino all'11 agosto 2005 pos-

sono legittimamente coesistere sul mercato prodotti fitosanitari con stesso numero di registrazione ma con campi di impiego diversi».

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2004

Il direttore generale: MARABELLI

04A09400

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DECRETO 9 settembre 2004.

Ricostituzione del Comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Brindisi - Quadriennio 2004-2008.

**IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, ed in particolare l'art. 34, come modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con cui è stata ridefinita la composizione del comitato provinciale I.N.P.S.;

Viste le circolari della Direzione generale della previdenza sociale - Div. III - del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, n. 31/1989 e 33/1989, rispettivamente del 14 aprile 1989 e del 19 aprile 1989, con le quali, a seguito dell'entrata in vigore della citata legge n. 88/1989, sono state fornite istruzioni in merito alla ricostituzione del predetto Comitato provinciale I.N.P.S.;

Considerata l'intervenuta scadenza dei termini di durata in carica del comitato provinciale, costituito con proprio decreto n. 757 del 24 febbraio 2000; e la conseguente necessità di procedere alla sua ricostituzione;

Considerato che, ai sensi del terzo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, i posti da attribuire ai rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro, devono essere ripartiti tra i settori economici interessati all'attività dell'Istituto in relazione allo sviluppo delle diverse attività produttive della provincia e all'entità delle forze lavoro che vi sono impiegate;

Considerato altresì che ai sensi del terzo comma del citato art. 35 gli undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti (ivi compreso il rappresentante dei dirigenti d'azienda), nonché i membri rappresentativi dei datori di lavoro (n. 3) e dei lavoratori autonomi (n. 3) devono essere nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Ritenuto che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle associazioni sindacali, è necessario applicare i sottoelencati criteri di